



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 665/17 S.N.

Roma, 24 luglio 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Preg.mo Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi

OGGETTO: Tribunale di Venezia - Sentenza n. 471/2017 pubblicata il 19/07/2017.

Con la presente si trasmette l'unita sentenza del Tribunale di Venezia, con la quale è stata dichiarata l'antisindacalità della condotta posta in essere nel 2016 dall'allora Questore di Venezia per la violazione delle norme contenute nel vigente ANQ.

Quanto sopra per la doverosa segnalazione al Signor Capo della Polizia anche ai fini di una opportuna considerazione in relazione alla necessità di richiamare tutti i Dirigenti degli Uffici di Polizia al rispetto delle norme di citato ANQ e di quelle contenute nelle norme contrattuali in genere nonché delle prerogative del Sindacato, sovente "dimenticate" da alcuni.

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO

del Tribunale di V E N E Z I A

dr.ssa Paola Ferretti

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 13.10.16

da: C.O.I.S.P. Venezia (Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia)

ricorrente



In persona del Segretario Generale per la Provincia di Venezia, elettivamente domiciliato in Vittorio Veneto presso lo studio dell'avv. Chiara Daneluzzi che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso.

contro: MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI VENEZIA

resistente

In persona del Ministro e del Questore pro tempore, ex lege rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia anche domiciliataria ex lege.

IN PUNTO: accertamento condotta antisindacale

Conclusioni del ricorrente:

"In via principale:

Accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta del Questore di Venezia consistente nell'imposizione con nota prot. 483/2016 del 22.08.16 di orari in deroga a quelli vigenti presso la Questura di Venezia, in difetto della procedura ex art 7 comma 6 ANQ 2009. Per l'effetto, dichiararsi la nullità della condotta denunciata, con l'ordine alla Questura di Venezia in persona del Questore pro tempore di rispettare la procedura di cui all' art. 7 comma 6 allorché sia necessario adottare per limitati periodi di tempo e/o per particolari esigenze contingenti o locali, non imprevedibili nè urgenti e che non sia necessario assicurare entro le 48 h, orari in deroga da quelli ordinari adottati presso la Questura di Venezia con provvedimento di data 15.6.2010.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari ad avvocato distrattario, incluso esplicitamente il rimborso spese forfettario del 15%.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



La OS ricorrente, firmataria dell'Accordo Quadro di settore del 31.7.09 nonché della contrattazione decentrata, denuncia la antisindacalità della condotta posta in essere dalla Questura di Venezia e consistita nella variazione unilaterale, attuata a fine agosto 2016 in funzione della imminente Mostra del Cinema di Venezia, della programmazione oraria del personale della Questura in assenza di quelle circostanze imprevedibili ed urgenti che costituiscono i soli presupposti legittimanti tale unilaterale variazione ai sensi dell'art. 7 co 7 dell'AQN. Deduce che la antisindacalità del comportamento deriva dal mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 7 comma 6 dell'AQN – procedura da attivarsi in presenza di circostanze note e prevedibili, quale è la Mostra del Cinema - che prevede la informativa preventiva alle OS, l'assegnazione di un termine massimo di 10 gg per esame della variazione di orario e l'efficacia dell'accordo con la sottoscrizione da parte delle OS che rappresentino il 50+1 degli iscritti.

Precisa di avere ripetutamente invitato il Questore ad esperire la detta procedura senza esito avendo il Questore imposto unilateralmente il nuovo orario in deroga diversamente dallo stesso quanto fatto negli anni precedenti.

Tanto esposto COISP, dichiaratosi consapevole della mancanza di attualità della condotta denunciata, agisce in via ordinaria per ottenere la declaratoria di antisindacalità della condotta posta in essere dalla controparte e ciò in funzione della prossima ricorrenza della Mostra del Cinema o di altri eventi analoghi.

Il Ministero e la Questura di Venezia hanno contestato la fondatezza della domanda affermando che gli orari di servizio adottati nella fattispecie sono stati stabiliti ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) dell'accordo quadro (che prevede i turni 00-7, 7-13, 13-19 e 19-24) come richiamato dal medesimo art. 7 comma 5 in riferimento ai servizi di ordine pubblico prevedibili e programmabili nonché ai sensi del punto 9 delle norme di carattere generale della contrattazione decentrata 11.5.11; essi pertanto non rientrano tra quelli soggetti alla procedura di cui all'art. 7 c. 6 dell'ANQ la quale riguarda esclusivamente gli orari difforni da quelli indicati negli artt. 8 e 9 dell'ANQ là dove la difformità va riferita agli orari di servizio e non al singolo turno che il dipendente svolge abitualmente. Hanno poi sottolineato che mai in precedenza fu seguita la procedura di cui all'art. 7 co 6 riguardando i documenti ex adverso prodotti e gli incontri tenutisi con il



Questore non la attuazione della detta procedura ma oggetti diversi (adesione ad una richiesta della OS ricorrente di incontro finalizzato a rappresentare problematiche e fornire suggerimenti nel 2014, impiego della neo costituita UOPI non inclusa nell'accordo decentrato sugli orari nel 2015). Hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso.

Concessi termini per repliche e conclusioni, la causa è stata decisa all'udienza del 19.7.17.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La OS ricorrente sostiene la illiceità del comportamento tenuto dal Questore in occasione della Mostra del Cinema di Venezia dell'anno 2016 in perché avrebbe modificato la programmazione dei turni del servizio di ordine e sicurezza pubblica da assicurare in occasione della manifestazione cinematografica senza rispettare la procedura prevista dall'art. 7 comma 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di settore del 31.7.09.

Occorre pertanto esaminare la norma contrattuale.

L'art. art. 7 dell'accordo, dopo avere distinto tra orario di servizio – ossia il tempo necessario ad assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e degli uffici - ed orario di lavoro – ossia il periodo di tempo in cui ciascun dipendente assicura la prestazione, stabilisce al comma 5 che *“Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Accordo; con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.”*.

I richiamati articoli 8 e 9 del medesimo ANQ stabiliscono la articolazione dei turni rispettivamente per i servizi continuativi e per quelli non continuativi: i primi sono articolati o in sei turni settimanali nei quadranti giornalieri 00-07,07-13, 13-19, 19-24 o in 5 turni settimanali, da applicarsi esclusivamente per i



servizi interni (che qui non interessano); i servizi non continuativi (art. 9) sono articolati in turni nella fascia oraria 8-20.

Proseguendo nella disamina della norma contrattuale si ha il comma 6 a mente del quale:

L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali, di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, è assunta previa intese con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. In tali casi il titolare dell'ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime segreterie all' incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall' organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.

La lettura del testo contrattuale induce a ritenere fondata la tesi della OS ricorrente e ciò anche se, in occasione della manifestazione del settembre 2016, il Questore ha adottato la turnistica prevista dall'art. 8 dell'Accordo: ciò nonostante egli doveva seguire la procedura di cui all'art. 7 comma 6 e a tale convinzione si perviene sulla base della nota del 27.10.16 di cui al doc. 5 di parte resistente.

Trattasi di nota in materia di informazione preventiva con specifico riguardo alla procedura di cui all'ora riportato art. 7 comma 6 con la quale condivisibilmente l'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero convenuto, richiamando la circolare esplicativa dell'Accordo Quadro, ha chiarito che " è possibile definire nel più ampio contesto dell'informazione preventiva anche i criteri generali per la individuazione dei turni previsti dagli artt. 8 e 9 da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, evitando di ricorrere alla informazione preventiva per ognuno di essi" e ciò coerentemente alla finalità dell'informazione preventiva



di cui all'art. 25 comma 1 del d.p.r. 164/02 di fornire i criteri generali e le conseguenti iniziative sull'articolazione dell'orario di lavoro e dell'orario di servizio senza distinzione tra tipologie di servizi. Ne consegue che, una volta definita l'informazione preventiva di carattere generale, nella quale occorre indicare per le tipologie di servizi di ordine e sicurezza pubblica, se si intenda ricorrere ai turni previsti dagli artt. 8 o a quelli previsti dall'art. 9, si dovrà procedere ad una nuova informazione preventiva solo nell'ipotesi in cui sorga la necessità di modificare gli orari già individuati ovvero di definire gli orari per tipologie di servizio inizialmente non previste.

Tali indicazioni sono del tutto condivisibili anche alla luce delle Norme di Carattere Generale della contrattazione decentrata dell'11.5.10 nelle quali si legge al secondo capoverso che *la procedura dell'informazione preventiva si applica sempre anche a quei servizi di ordine e sicurezza pubblica che abbiano le caratteristiche di prevedibilità e programmabilità ai sensi dell'art. 7 comma 6 dell'A.N.Q.*

Del resto anche l'art. 25 del dpr 164/02 prevede che, sia a livello centrale che periferico, sia data informazione preventiva alle OOSS tra l'altro in merito ai criteri generali della programmazione di turni di lavoro straordinari diretti a fronteggiare per periodi predeterminati particolari esigenze di servizio così che, se può accettarsi che la informativa preventiva non sia obbligatoria per ogni singolo evento prevedibile e programmabile quando sono stati forniti a monte i criteri generali – cioè per tipologia di evento - di applicazione dei turni di cui all'art. 8 o di quelli di cui all'art. 9 dell'ANQ, di certo quando tale indicazione manchi, è necessario ed obbligatorio secondo le disposizioni della contrattazione decentrata e dell'accordo quadro, attuare la procedura di cui all'art. 7 comma 6 dell'ANQ di cui si discute.

Nella specie l'Amministrazione convenuta nulla ha allegato in merito all'aver fornito alle OOSS la informazione preventiva sui criteri generali di applicazione dei turni per tipologie di eventi programmabili e prevedibili e conseguentemente era tenuta al rispetto della procedura di cui al più volte citato art. 7 co 6 dell'ANQ.

La domanda va pertanto accolta dovendosi ritenere che il mancato rispetto di procedure concordate a tutela di prerogative sindacali costituisca in re ipsa comportamento antisindacale.



Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte resistente.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

In accoglimento della domanda dichiara antisindacale il comportamento adottato dalla Questura di Venezia in occasione della Mostra del Cinema del 2016 e le ordina di porre in essere per il futuro la procedura di cui all'art. 7 comma 6 dell'A.N.Q. del 31.7.09 o, in alternativa, di fornire informativa preventiva alla OS ricorrente sui criteri generali di applicazione dei turni di servizio in occasione di tale evento programmabile.

Le spese di causa, liquidate in € 1.800 oltre rimborso forfetario e accessori, sono a carico della parte resistente con distrazione a favore del procuratore attoreo.

VENEZIA, 19 luglio 2017

IL GIUDICE

